

SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE
ATTIVITÀ PROPRIE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI
PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

TRA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito “Regione”), con sede in Aosta - Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale 80002270074, nella persona della dirigente *pro-tempore* del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, Carla Stefania Riccardi - conferimento dell'incarico dirigenziale avvenuto con deliberazione della Giunta regionale 575/2023 - domiciliata per la carica presso la sede dell'ente,

E

Il Patronato 50&PIÙENASCO, codice fiscale 80041150584, con sede legale in Roma, Via del Melangolo 26, PEC enasco.dg@legalmail.it (di seguito Patronato), nella persona del Vice Presidente Delegato Antonio Paoletti, nato a Trieste il 29/07/1949, cod.fisc. PLTNTN49L29L424O, in qualità di legale rappresentante

RICHIAMATI

- la legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), che:
 - all'articolo 7, comma 1, prevede che i Patronati svolgano *“attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero”*;
 - all'articolo 8:
 - comma 1, lettera c), specifica che le attività di consulenza, assistenza e tutela svolte dai Patronati riguardano, tra l'altro, il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione;
 - comma 3, sancisce che i Patronati, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possano presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle relative prestazioni;
 - all'articolo 10, comma 1, lettera c), autorizza i Patronati a svolgere, previa sottoscrizione di una convenzione e senza scopo di lucro, anche in favore di soggetti pubblici, attività di informazione, istruttoria, assistenza e invio di istanze a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico, con corresponsione di un contributo all'erogazione del servizio;
 - all'articolo 18 stabilisce che le attività relative ai contributi derivanti da convenzioni stipulate con le istituzioni Pubbliche e Private non rientrano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1992, n. 633 e s.m.i., tra quelle effettuate nell'esercizio di attività commerciali;
- la legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche

regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale.), e in particolare, gli articoli:

- 4, comma 6, ai sensi del quale, per l'attuazione del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro e formazione professionale di cui al medesimo articolo, la struttura regionale competente si avvale anche dell'attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), e comma 7, che prevede che agli stesso siano concessi contributi commisurati alle attività svolte a favore dei cittadini nell'attuazione del Piano triennale;
 - 10, comma 1, lettera a), che attribuisce alla Struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale le funzioni relative all'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 9 attraverso i Centri per l'impiego e i servizi trasversali;
- il Piano triennale di politica del lavoro e di formazione professionale 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3969/XVI del 2 ottobre 2024.

PREMESSO CHE

- la Regione, al fine di snellire ed agevolare l'accesso ai servizi da essa erogati, ivi comprese le misure di sostegno al reddito previste dalle norme statali e regionali in caso di disoccupazione, ritiene opportuno attivare collaborazioni con gli Istituti di Patronato e di assistenza sociale, delegando ad essi alcune attività proprie dei Centri per l'Impiego;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità e oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha la finalità di agevolare gli utenti nell'accesso ai servizi erogati dai Centri per l'Impiego in favore delle persone disoccupate, a rischio di disoccupazione e occupate, come previsto dalle norme nazionali e regionali in materia, delegando al Patronato alcune attività proprie dei Centri per l'Impiego.
2. L'attivazione di funzioni ulteriori rispetto a quelle oggetto della presente Convenzione può essere autorizzata nel rispetto delle condizioni generali ivi contenute, mediante accordo formalizzato tra la Regione e il Patronato.
3. Per la Regione, tutte le attività di cui alla presente Convenzione, ivi comprese quelle relative al rispetto della stessa, sono svolte dalla Struttura competente in materia di servizi per il lavoro.

Articolo 2 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028 ed è eventualmente rinnovabile alla sua scadenza - salvo formale recesso da comunicare ai sensi del comma 2 - per uguale periodo, previa verifica della disponibilità finanziaria.
2. La Regione e il Patronato possono recedere in qualsiasi momento tramite formale preavviso; il recesso diventa efficace decorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Articolo 3 – Impegni del Patronato

1. Il Patronato si impegna a svolgere le seguenti attività:
 - a) conferimento, con l'utilizzo dell'apposito *software*, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (D.I.D.) di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 150/2015 e s.m.i. per le persone disoccupate e a rischio di disoccupazione e calcolo dell'indice di occupabilità (profilazione quantitativa);

- b) completamento DID online percettore NASpI e richiedente DIS-COLL e calcolo dell'indice di occupabilità (profilazione quantitativa);
 - c) rilascio della documentazione relativa allo stato di disoccupazione (ad es. attestato stato di disoccupazione e percorso lavoratore);
 - d) verifica e aggiornamento della scheda anagrafica dell'utente e invio scheda anagrafico professionale (S.A.P.);
 - e) sottoscrizione da parte dell'utente del Patto di Servizio Personalizzato – prima parte, cui segue:
 - e.1) prenotazione dell'appuntamento presso il Centro per l'Impiego per gli ulteriori adempimenti e per la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato – seconda parte;
 - oppure
 - e.2) registrazione dell'impegno dell'utente a fissare un Colloquio di primo Orientamento con il Centro per l'Impiego entro il termine di 90 (novanta) giorni. Tale opzione riguarda i percettori di Naspi che sottoscriveranno il Patto di Servizio Personalizzato – seconda parte, soltanto nel caso non riprendessero l'attività lavorativa entro il suddetto termine;
 - f) assistenza e supporto all'utenza sprovvista di strumentazione e/o competenze informatiche al fine dell'adesione in via telematica alle chiamate pubbliche;
 - g) assistenza e supporto all'utenza sprovvista di strumentazione e/o competenze informatiche al fine dell'adesione in via telematica a progetti specifici.
2. Il Patronato si impegna altresì nei confronti della Regione a indicare le sedi nelle quali viene attivato il servizio.
 3. Il Patronato si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, la normativa vigente e ad adottare comportamenti coerenti con le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione contenute nel Codice di comportamento regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1378 in data 27 novembre 2023.
 4. Il Patronato si impegna a utilizzare con diligenza l'eventuale materiale hardware fornito dalla Regione ed esclusivamente nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione. In caso di scadenza o risoluzione della Convenzione o recesso dalla stessa, il Patronato è tenuto a restituire tale materiale.
 5. Il Patronato si impegna, altresì, a consegnare alla Regione, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, la documentazione utile all'espletamento della propria attività d'ufficio. Qualora, entro il suddetto termine, l'istanza dovesse rimanere inevasa, la Regione non procede al pagamento del contributo corrispondente alla tipologia di attività per la quale viene richiesta la relativa documentazione.
 6. Il Patronato, nell'esercizio delle attività di cui alla presente Convenzione, deve assicurare il rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa con un livello di garanzia non inferiore a quello cui è tenuta la Regione.
 7. Il Patronato, ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2015, deve pubblicare, laddove possibile, la Convenzione nel proprio sito internet.

Articolo 4 – Impegni della Regione

1. La Regione si impegna a fornire l'accesso ai programmi informatici necessari per lo svolgimento delle attività descritte all'articolo 3, a formare il personale in esse coinvolto e a

programmare successivi corsi di aggiornamento.

2. La Regione, ai fini del tracciamento delle attività espletate da ogni Patronato, è dotata di apposito software gestionale già in uso presso i Centri per l'Impiego.

Articolo 5 – Contributo

1. Per l'erogazione del servizio da parte del Patronato è prevista la corresponsione di un contributo, determinato in relazione alla tipologia di attività erogata, come riportato nella tabella sottostante:

Attività	Tempo stimato (min)	Importo contributo
Supporto rilascio DID online e profiling quantitativo	15	€ 8,50
Completamento DID online percettore NASpI e richiedente DIS-COLL e profiling quantitativo	15	€ 8,50
Verifica e aggiornamento scheda anagrafica e invio SAP	10	€ 5,66
Rilascio certificati	5	€ 2,83
Stipula Patto di Servizio Personalizzato 1ª parte	10	€ 5,66
Supporto richiesta AdR	30	€ 16,98
Supporto adesione chiamate pubbliche	15	€ 8,50
Supporto adesione progetti specifici	15	€ 8,50

2. La Regione provvede a stanziare, per ciascuna annualità della Convenzione, le risorse finanziarie complessive finalizzate all'erogazione dei contributi. L'ammontare del contributo effettivo spettante a ciascun Patronato è determinato sulla base delle attività risultanti dal software gestionale di cui all'articolo 4, comma 2, e non può comunque eccedere i limiti delle risorse finanziarie previste annualmente.
3. Eventuali incongruenze tra i dati risultanti dal software gestionale di cui all'articolo 4, comma 2, e le attività effettivamente espletate, devono essere contestate formalmente dal Patronato prima della corresponsione del contributo.
4. Il pagamento del contributo è effettuato, per ciascuna annualità, in un'unica soluzione tramite bonifico bancario.

Articolo 6 – Risoluzione

1. Qualora la Regione accerti che l'erogazione dei servizi richiesti da parte del Patronato non procede secondo le condizioni stabilite nella presente Convenzione, può fissare un termine non superiore a 10 (dieci) giorni entro il quale il Patronato deve conformarsi a tali condizioni.

Trascorso inutilmente il termine, la Regione si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, previa comunicazione formale da inviare tramite posta elettronica certificata. Qualora il Patronato non provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, è fatto salvo il risarcimento dei danni.

2. La Regione può risolvere la Convenzione, previa dichiarazione di cui al comma 1, in caso di mancata accettazione della nomina del Patronato a responsabile del trattamento (articolo 10, comma 2).

Articolo 7 - Divieto di cessione della Convenzione

1. È vietata la cessione a terzi della presente Convenzione.

Articolo 8 – Regime fiscale

1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico del Patronato e a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 131/1986.

Articolo 9 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

1. Il Patronato si obbliga ad osservare il Regolamento generale (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del sopracitato Regolamento, si precisa che il Patronato, con separato atto, viene nominato responsabile del trattamento. In tal caso, la mancata accettazione e sottoscrizione della nomina può comportare la risoluzione della Convenzione.

Articolo 11 – Disposizioni Finali

1. Le eventuali modifiche da apportare alla presente Convenzione devono essere concordate tra le Parti.
2. Il Patronato è tenuto a comunicare alla Regione ogni variazione intervenuta con riferimento ai legali rappresentanti, alle sedi e alle coordinate bancarie.
3. Il Patronato, con la sottoscrizione della presente Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16 *ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Regione nei confronti del medesimo Patronato nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
4. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, accettato e sottoscritto.

Per il Patronato 50&PIÙENASCO
Vice Presidente Delegato
Dott. Antonio Paoletti

Per il Dipartimento
Politiche del lavoro e della formazione